



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 65 del 25 / 11 / 2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE SP4_SP5
Sezione: A - Foglio: 78 - Particella: 1459

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di

- cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31/07/2009, rep. n. 15, con il quale è stata disposta l’occupazione della Particella 1459 - Ex 21 - Foglio 78 - Sezione A - Comune di L’Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO Il Decreto Sindacale del 4 ottobre 2012 n. 40, demanda *"... la responsabilità, in via ordinaria delle attività e lavorazione delle procedure espropriative ... omissis ... già assegnate alla Struttura di missione espropri, al Dirigente per la Ricostruzione dei lavori pubblici , omissis;"*;

VISTA la Disposizione Sindacale n° 68 del 28/05/2014 individua la funzione nelle responsabilità in capo al dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio arch. Enrica De Paulis;---

CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 31/07/2009, rep. n. 15, è stato redatto, in data 06/08/2009, specifico verbale prot. n. E3041, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45 , comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 5.152,88, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: IOLE MANETTA prot. 8015 del 19/12/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, BRANDO LUIGI NICOLETTI prot. 3267 del 20/03/2014 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, MARGHERITA NICOLETTI prot. 3262 del 20/03/2014 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, ANTONIO ROMANO prot. del - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, TULLIO ROMANO prot. del - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, per FEDERICO SANTARELLI il procuratore Pescosolido Francesco prot. 3527 del 26/03/2014 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, LUCIA SANTARELLI prot. 8018 del 19/12/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri, MAURIZIO SANTARELLI prot. 8020 del 19/12/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune dell'Aquila n. 524 del 21/03/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 78 - Particella 1459 - Superficie mq 117 - di proprietà di: MANETTA IOLE – C.F. MNTLIO30B60A345X nata a L'AQUILA (AQ) il 20/02/1930 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA PRATELLE DI VETOIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 56/360, NICOLETTI BRANDO LUIGI – C.F. NCLBND70D10Z700P nato a AUSTRALIA il 10/04/1970 e residente in ADELAIDE alla 15 NARKUNDA STREET ADELAIDE GLANDORE CAP 5037 con il titolo di

PROPRIETA' per la quota di 61/1080, NICOLETTI MARGHERITA – C.F. NCLMGH71L69Z700W nata a AUSTRALIA il 29/07/1971 e residente IN ADELAIDE alla 7 NELSON RD ANGEL PARK ADELAIDE CAP 5010 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 61/1080, ROMANO ANTONIO – C.F. RMNNTN43C10A345T nato a L'AQUILA (AQ) il 10/03/1943 e residente in PETTORANO SUL GIZIO (AQ) alla VIA CAVATE 47 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 91/360, ROMANO TULLIO – C.F. RMNTLL38D04A345Z nato a L'AQUILA (AQ) il 04/04/1938 e residente in SULMONA (AQ) alla VIA MARANE CASE NUOVE 70 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 91/360, SANTARELLI FEDERICO – C.F. SNTFRC59R13Z700F nato a AUSTRALIA il 13/10/1959 e residente in AUSTRALIA alla 37 HILLTOP AVE FELIXSTOW S.A. 5070 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 61/1080, SANTARELLI LUCIA – C.F. SNTLCU56D65A345O nata a L'AQUILA (AQ) il 25/04/1956 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA DEI MANDRILLI 2B con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 61/720, SANTARELLI MAURIZIO – C.F. SNTMRZ58L23Z700F nato a AUSTRALIA il 23/07/1958 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA DEI MANDRILLI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 61/720, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 5.152,88 (euro cinquemilacentocinquantadue\88), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis

